

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con delibera di CC n. **39** del **28/11/2019**

Capo I – Principi generali

Art.1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Montalto Uffugo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Montalto Uffugo si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo il diritto del cittadino ad essere protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

Art.2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti e dimoranti nella città di Montalto Uffugo da almeno un anno :

- a) che si trovino in situazione di disagio socio-economico determinato da un reddito, anche per motivi contingenti, insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare;
- b) che non abbiano parenti tenuti per legge all'obbligo degli alimenti in grado di provvedere in toto a fronteggiare la situazione di disagio, esclusi i soggetti verso i quali i familiari, ancorché obbligati, non provvedono.

Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti e dimoranti a Montalto Uffugo, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dal dirigente del settore competente.

Art.4 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;

- b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art.5 - Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, corrispondente al valore della pensione sociale aumentato di una volta e mezza.

Art. 5bis – Criteri di calcolo del reddito

Ai fini del calcolo del reddito del richiedente le prestazioni sociali, si computano i redditi imponibili ISEE posseduti dal nucleo familiare del richiedente, nonché di tutti i proventi economici non imponibili posseduti dallo stesso nucleo familiare, come ad esempio: reddito di cittadinanza - pensione sociale; - pensione o assegno di invalidità; - assegno di accompagnamento; - indennità di comunicazione; - rendita INAIL; - borse di studio; - contributi per l'accesso alla locazione; - indennità di disoccupazione; - erogazioni anche una-tantum da parte di Enti pubblici; - indennità di maternità, Social Card, ecc.

Art. 6 – Definizione del nucleo familiare

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, salvo quanto stabilito dai commi seguenti, in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Se un soggetto risulta a carico ai fini Irpef di più persone si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte. Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, si considera componente della famiglia anagrafica della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento, e collocato presso comunità o istituti di assistenza, è considerato nucleo familiare a sé stante.

Art. 7 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Montalto Uffugo in forza di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti agli alimenti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti obbligati rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza potrà ugualmente essere fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale a cui il presente regolamento si ispira, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti del codice civile.

A tal fine il servizio sociale provvederà all'acquisizione preventiva da parte dell'utente di una delega a procedere in conto, nome e nell'interesse dell'utente medesimo.

Art.8 – Rapporti con il volontariato o con gli altri Enti no-profit

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali.

I gruppi, associazioni o cooperative di volontariato, e prioritariamente quelle operanti nel territorio comunale e con sede nello stesso, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE

Art. 9 - Prestazioni assistenziali

Il Comune, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, può erogare le seguenti prestazioni gratuite per tutti i cittadini:

- a) segretariato sociale;
- b) centro di ascolto;
- c) counseling;

Art. 10 - Segretariato sociale

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio

centese, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale, che si avvarrà anche della collaborazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area urbana;
- b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale;
- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) attività del tempo libero;
- e) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 11 – Centro di ascolto e Counseling

Il Comune può istituire o finanziare, anche in convenzione con enti di volontariato, associazioni, professionisti autonomi, centri d'ascolto e/o di counseling aperti gratuitamente a tutti i cittadini.

Tali servizi devono essere svolti da soggetti in possesso di idoneo titolo professionale a garanzia della qualità delle prestazioni e della riservatezza degli utenti.

Le modalità organizzative di tale servizio e di accesso allo stesso è determinato da apposita delibera della Giunta municipale.

Capo III – Misure di sostegno economico

Art. 12 – Aiuti e sussidi economici

Gli aiuti economici si dividono nelle seguenti categorie:

a) assistenza economica ordinaria e continuativa

a garanzia del minimo vitale, per il soddisfacimento dei bisogni primari del singolo e/o del nucleo familiare.

Tale intervento potrà essere erogato attraverso l'erogazione di buoni alimentari, di titoli di spesa, il pagamento diretto di spese, utenze e bollette, l'esenzione totale o parziale dal pagamento di tariffe, ovvero in qualsiasi altra forma e modalità, anche onnicomprensiva, ritenuta congrua dalla Amministrazione comunale. L'assistenza potrà avere una durata massima di sei mesi eventualmente rinnovabile previa riproposizione della relativa istanza.

b) assistenza economica straordinaria

consistente in un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti gravi ed imprevedibili che oggettivamente mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare.

Art. 13. – Divieto di cumulo e limiti dell'intervento

Le provvidenze ed i sussidi di cui all'art. 12 non sono di norma cumulabili tra loro, salvo casi eccezionali debitamente documentati. Allo stesso modo, di norma, non si possono erogare, nello stesso mese, se non in casi del tutto eccezionali di bisogno conclamato, più di un tipo di intervento di assistenza economica ordinaria e continuativa di cui alla lettera a) del precedente articolo (ad esempio, il pagamento diretto di una bolletta esclude l'erogazione di buoni alimentari).

L'intervento del Comune, per quanto riguarda i contributi economici ordinari e continuativi di cui all'art. 12, lett. A), in ogni caso non potrà essere superiore alla differenza tra il reddito posseduto dal nucleo familiare ed il minimo vitale.

Art. 14. - Priorità di accesso alle prestazioni

In ogni caso, ai fini dell'ammissione alle prestazioni ed ai sussidi di cui al precedente articolo 12, lettera a), oltre che del parametro reddituale, si dovrà tener conto delle seguenti circostanze:

- a) nuclei familiari monoparentali con uno o più minori a carico;
- b) nuclei familiari con 4 o più minori a carico;
- c) nuclei con uno o più figli minori a carico con entrambi i genitori disoccupati da oltre 6 mesi, attestata dal competente Ufficio del Lavoro;
- d) presenza di uno o più soggetti affetti da grave patologia con invalidità certificata del 100%, ovvero in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92
- e) nuclei familiari con presenza di soggetti ex detenuti, dipendenti da alcool, droghe, ovvero in situazione di grave disagio sociale e/o psichico.

Art. 15. Controlli e verifiche

Il Comune effettuerà controlli sistematici o a campione volti ad accertare l'effettiva condizione economico-sociale dei richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dei Vigili Urbani, ecc., nonché attraverso la visita domiciliare di un assistente sociale che redigerà a tal fine una dettagliata relazione.

Art. 16. Casi di esclusione

Sono motivo di esclusione dall'erogazione dei sussidi economici ordinari e continuativi di cui all'art. 12, comma 1, lett. A), le seguenti circostanze:

- reddito di cittadinanza o altre forme di assistenza che sommate siano pari o superiore al minimo vitale;
- reddito del nucleo familiare pari o superiore al minimo vitale;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. e seg.) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- mancata indicazione, nell'istanza, dei soggetti civilmente obbligati a fornire gli alimenti;
- rifiuto ad accettare la visita domiciliare da parte degli assistenti sociali del Comune;
- proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'abitazione principale);
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata, previa relazione dell'assistente sociale;
- aver reso dichiarazioni, attestazioni, notizie false o reticenti in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 17– Rimborso di spese per motivi sanitari

Il Comune, nei limiti delle somme disponibili in bilancio, può erogare somme di denaro a titolo di contributo totale o parziale per spese mediche e/o di viaggio fuori provincia per sottoporsi ad interventi ed accertamenti sanitari.

Le condizioni indispensabili e necessarie per accedere al contributo sono:

- a) reddito del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale;
- b) impossibilità, o notevole difficoltà, debitamente certificata per lunghe liste d'attesa, carenze strutturali del servizio, insufficiente specializzazione a fronte di casi clinici particolarmente complessi, ecc. ad utilizzare le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale e regionale;
- c) presenza di patologia grave o rara sempre in presenza di reddito familiare pari o inferiore al minimo vitale.

Il contributo annuo erogabile per ogni cittadino per tale tipo di intervento non potrà essere superiore alla somma stabilita annualmente dall'Amministrazione con delibera.

Art. 18 – Rimborso per spese farmaceutiche

Il Comune può erogare contributi per l'acquisto di farmaci, presidi e sussidi sanitari.

Le condizioni necessarie ed indispensabili per accedere a tali contributi sono:

- a) reddito familiare pari o inferiore al minimo vitale;
- b) prescrizione di farmaco generico (in caso contrario il medico deve motivare sulla ricetta la prescrizione di un farmaco non generico);
- c) mancata copertura del costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Non sono rimborsabili, di norma, farmaci da banco, integratori alimentari, prodotti cosmetici, e comunque farmaci, presidi e sussidi non strettamente indispensabili, salvo diversa motivata esigenza certificata dal medico appartenente al SSN in relazione alla patologia del richiedente.

Non sono altresì erogabili contributi in favore di tossicodipendenti e alcolisti per l'acquisto di psicofarmaci.

Il limite massimo annuo del contributo erogabile in favore di ogni singolo cittadino è stabilito annualmente dall'Amministrazione.

Capo IV-- Interventi in favore dei disabili e degli anziani

Art. 19. - Prestazioni di assistenza

Il Comune di Montalto Uffugo, nell'ambito delle risorse di bilancio, può erogare servizi o attuare interventi in favore dei cittadini in situazione di handicap grave, opportunamente certificato, o degli anziani ultrasessantacinquenni con il 100% di invalidità, ovvero dei beneficiari di assegno di accompagnamento, a condizione che tali interventi non siano già di competenza di altri Enti Pubblici o dell'A.S.P. e fermo restando l'obbligatorio apporto delle persone tenute agli alimenti di cui al precedente art 7, nonché calcolo del Reddito di cui all'art 5 e segg

Tali interventi potranno in tutto o in parte essere erogati attraverso convenzioni con cooperative sociali, associazioni, enti di volontariato, presenti sul territorio.

Detti interventi consistono in:

- a) prestazioni di assistenza domiciliare, di telesoccorso e/o teleassistenza;
- b) prestazioni di trasporto, medicalizzato e non, per finalità terapeutiche e/o riabilitative;
- c) servizio di buon vicinato.

Gli interventi saranno effettuati dando priorità ai richiedenti che presentano un reddito più basso.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno la priorità nell'ammissione del servizio sarà data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa.

Art. 20. - Partecipazione al costo

Per l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo, il cittadino dovrà partecipare al costo sostenuto dall'Amministrazione nella misura stabilita annualmente dalla Giunta con apposita delibera.

Per la determinazione della misura del contributo, si tiene conto del reddito posseduto dal nucleo familiare del richiedente, così come definito nell'art. 5bis del presente regolamento, nonché ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile a definire la situazione socio-economica del nucleo familiare medesimo.

Si applica inoltre la norma di cui all'art. 7 del presente regolamento, riguardante l'obbligo dei familiari ai sensi dell'art. 433 cod.civ.

Art. 21. - Criteri di ammissione

I Servizi di cui all'art. 19 devono essere prioritariamente assicurati in favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

Ai fini della valutazione delle condizioni socio – economiche per l'attribuzione delle priorità di accesso, va tenuto conto di:

- a) grado d'autonomia funzionale;
- b) risorse familiari e di rete;
- c) situazione economica del nucleo familiare.

I criteri sopraindicati, di cui alle lettere a) e b), devono risultare da apposita Relazione redatta dal servizio sociale professionale del Comune.

Art. 22-- Integrazione retta per anziani, disabili e inabili inseriti in strutture residenziali

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali d'anziani, disabili o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, tutte le entrate ad ogni titolo percepite e con i propri beni mobili e immobili.

Hanno titolo per accedere al contributo economico per l'integrazione della retta le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere anziano ultrasessantacinquenne o inabile o disabile in possesso di relativa certificazione;
- essere in disagiate condizioni economiche tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti ex art. 433 C.C.
- la valutazione positiva sulla necessità di ricovero in una struttura protetta da parte del Servizio Sociale comunale e Servizi Distrettuali;
- la mancanza di soluzioni alternative al ricovero;

Art. 23 – Cause di esclusione

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici, nonché l'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti, secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile.

Art. 24– Partecipazione al costo e garanzie di rimborso

Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune, previa motivata relazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali, con delibera della Giunta Comunale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumersi l'onere dell'integrazione. In caso di integrazione della retta a carico del Comune, qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio sul quale risulti titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto), il Comune interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo renda l'immobile disponibile a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo diretto per le proprie finalità sociali o di

locazione a terzi con incameramento del canone corrispondente nella misura sufficiente a coprire il costo sopportato dall'Ente.

In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

- a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato, previa idonea garanzia formale da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati e maturandi dal Comune per rette di ricovero.
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore.

Art. 25. – Attività ricreative, per il tempo libero e salutistiche

Il Comune al fine promuovere il ben-essere dei soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione (anziani e diversamente abili), può erogare i seguenti tipi di intervento, anche in collaborazione con le associazioni e gli Enti di volontariato :

- a) organizzazione di attività ricreative, gite culturali, pellegrinaggi, ecc;
- b) soggiorni termali;
- c) screening sanitari;
- d) ogni ulteriore attività o intervento ritenuto di volta in volta utile ai fini dell'integrazione, del benessere e dell'assistenza dei soggetti individuati nel presente articolo.

Per gli interventi di cui al presente articolo, il Comune può stabilire una quota di partecipazione al costo degli stessi, in proporzione al reddito posseduto dal nucleo familiare di ciascun partecipante.

CAPO V - INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A ELEVATO RISCHIO DI EMARGINAZIONE O DEVIANZA.

Art. - 26 Inserimento lavorativo agevolato

Il Comune di Montalto Uffugo al fine di prevenire la marginalizzazione e la devianza di soggetti aventi specifico rischio, può organizzare e promuovere iniziative ed interventi volti al loro inserimento lavorativo, anche in collaborazione con cooperative sociali, associazioni, Enti di volontariato.

Tali interventi, di norma sono:

- a) borse lavoro, con svolgimento di lavoro in favore di Enti Pubblici;
- b) borse di inserimento lavorativo presso ditte e privati;
- c) stage di apprendistato e/o tirocinio.

Art. - 27 Destinatari priorità di ammissione

Possono essere ammessi agli interventi di cui al precedente articolo cittadini residenti nel Comune di Montalto Uffugo, idonei fisicamente e psichicamente all'impiego oggetto della borsa lavoro o di inserimento.

Devono essere avviati al lavoro con priorità le seguenti categorie:

- a) soggetti ex detenuti o destinatari di provvedimenti attuali dell'Autorità Giudiziaria;
- b) soggetti ex tossicodipendenti o ex alcolisti;
- c) soggetti che, secondo apposita valutazione del Servizio sociale professionale, risultino esposti ad elevato rischio di marginalità e devianza.

CAPO VI – INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI

Art. 28. -- Interventi di sostegno e di assistenza economica

Il Comune di Montalto Uffugo si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche (minimo vitale) che abbiano figli minori a carico per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel mondo scolastico e nel tessuto sociale in genere.

A tal fine, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, il Comune può erogare i seguenti interventi a meno che tali erogazioni non siano già previsti o erogati da soggetti diversi:

- a) contributi per l'acquisto di libri e materiale scolastico;
- b) contributi per la frequenza di asili nido;
- c) esoneri totali o parziali dal pagamento di mense e trasporti.

Art. 29. -- Condizioni e priorità di accesso

Per accedere agli interventi di cui al precedente articolo occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

- reddito familiare non superiore a quello fissato dalla Giunta Comunale.
- mancata fruizione di analoghi contributi erogati da altri Enti pubblici.

I contributi dovranno essere assicurati prioritariamente a:

- a) famiglie monoparentali prive di rete familiare;
- b) famiglie con entrambi i genitori disoccupati;
- c) famiglie con minori che, secondo valutazione del Servizio sociale professionale, sono esposti a grave rischio di dispersione scolastica.

Art. 30. – Interventi per l'integrazione scolastica dei minori disabili

Il Comune, nel rispetto della competenza statale in materia di istruzione e di sostegno degli alunni disabili, promuove tutti quegli interventi di supporto e di collaborazione con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie ubicate nel territorio comunale, finalizzati ad ottenere una compiuta inclusione scolastica dei soggetti minori diversamente abili.

A tal fine il Comune, anche in collaborazione con cooperative sociali ed Enti del terzo settore, fornisce ai minori disabili prestazioni di assistenza alla persona e attività di supporto all'insegnante di sostegno.

Il servizio viene erogato su richiesta delle Istituzioni scolastiche, o su richiesta dei genitori, ed è gratuito per tutti i cittadini.

Art. 31 – Soggiorni balneari, attività sportive e ludiche.

Il Comune può organizzare soggiorni marini o montani, campi estivi, attività sportive e/o ludiche in favore di minori.

Per tali interventi, il Comune può stabilire una quota di partecipazione al costo degli stessi in proporzione al reddito posseduto dal nucleo familiare di ciascun partecipante.

CAPO VII – NORME VARIE E PROCEDIMENTO

Art. 32 - Modalità di accesso alle prestazioni

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento

può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato, secondo le norme del presente regolamento.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni. Qualora la dichiarazione risulti mendace si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art.33 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda ai servizi sociali comunali servendosi dell'apposito modello redatto dagli uffici, al quale devono essere allegati:

- a) Isee del proprio nucleo familiare
- b) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti di non percepire contributi e/o agevolazioni in base a speciali disposizioni di legge o da altri Enti pubblici o privati o di percepirli indicando il relativo ammontare;
- c) elenco e indirizzo dei parenti obbligati agli alimenti e loro ISEE, salvo i casi di irreperibilità ;
- d) documentazione comprovante le necessità che determinano la richiesta di contributo (ad esempio: scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche, certificati medici, etc.);

Il Responsabile dei Servizi Sociali può motivatamente chiedere integrazioni alla documentazione presentata ed il richiedente è tenuto a fornirla .

Art.34 – Istruttoria e decisione

1. L'intervento è concesso con determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi Sociali.

2. La cifra erogabile non può essere superiore a quella di cui al successivo art 35, salvo motivata richiesta dal Responsabile dei Servizi Sociali ,con apposita relazione, alla Giunta Comunale e solo in caso di accoglimento da parte di quest'ultima con apposita deliberazione

Nei casi particolari di domande di assistenza e/o contributi la Giunta acquisirà o potrà preventivamente acquisire il parere, non vincolante, espresso dalla Commissione consiliare Contributi, in ordine all'erogazione del richiesto sussidio assistenza o prestazione

3. Il Responsabile dei Servizi Sociali sceglierà le forme più adeguate di erogazione del contributo, decidendo se versare al richiedente o saldare direttamente l'eventuale creditore dello stesso. Nei limiti di valore di cui al successivo art 35 e il contributo può consistere anche in erogazioni non pecuniarie e, sempre nei limiti di valore di cui al successivo art 35, salvo che specifici regolamenti comunali, non prevedano misure più favorevoli, nell'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi locali.

4. In favore del medesimo beneficiario non può essere concessa, in un periodo pari a 180 giorni, anche attraverso successivi contributi comunali, una somma superiore a quella al successivo art 35

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato dovrà essere informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ogni provvedimento definitivo adottato dal Responsabile del servizio, dovrà essere comunicato all'interessato entro 7 giorni dalla sua emanazione e, in caso di diniego totale o parziale della prestazione e/o intervento richiesto, dovrà essere adeguatamente motivato.

Il provvedimento di accoglimento dovrà contenere l'indicazione del tipo, dell'entità e della durata dell'intervento e/o contributo, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione e degli eventuali contributi dovuti dall'utente.

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale, il cittadino richiedente – entro 15 giorni dalla sua comunicazione può presentare ricorso scritto in carta semplice al Sindaco, che si pronuncerà entro 30 giorni dalla data di deposito del ricorso.

ART.35 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo annuo, fermo restando l'eccezione di cui all'art. 34, comma 2, è determinata nell'importo di € 150,00 per soggetti singoli ed € 300,00 per nuclei familiari o soggetti singoli in grave situazione di famiglia disagiata, salvo casi di necessità previa relazione motivata da parte del Responsabile del servizio alla Giunta Comunale e solo in caso di accoglimento di quest'ultima con apposito atto deliberativo e sentita la Commissione Contributi che si esprime con parere non vincolante

2. Se dovesse risultare che le risorse del nucleo del soggetto richiedente o dei parenti siano sufficienti a fronteggiare in tutto o in parte le spese per cui è richiesto il contributo, il contributo non verrà erogato o verrà erogato in misura ridotta rispetto a quella richiesta, salvo il caso in cui, tramite documentata relazione dell'assistente sociale, si evinca la alta probabilità che la mancata concessione del contributo nei termini richiesti possa determinare, a causa di obblighi di legge o regolamento ricadenti sull'ente ad altro titolo (ad es: obbligo di contribuzione alla retta in struttura residenziale o pagamento del servizio di assistenza domiciliare), l'esborso, da parte del Comune, di una somma maggiore di quella richiesta o, seppure inferiore, tale da determinare una soluzione che, pur parzialmente meno onerosa, abbia conseguenze sociali per il richiedente tali da non rappresentare una soluzione conforme ai principi di ragionevolezza che devono informare la azione pubblica;

3. Il riferimento ai parenti tenuti agli alimenti, alla loro situazione ISEE e all'individuazione di una somma astrattamente pagabile dagli stessi è concepito al fine di individuare il criterio obiettivo ed equo per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo a carico del Comune ed implica, ai sensi delle leggi vigenti, un intervento del Comune pressodetti parenti per il recupero delle somme.

Art.36 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno.

Qualora l'intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e il servizio concessi.

Art. 37 - Albo dei beneficiari e fascicolo personale

I percettori di sussidi, prestiti e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Per ciascuno di essi, inoltre, dovrà essere formato un fascicolo personale in forma digitale e cartacea nel quale dovranno essere inseriti tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti che li riguardano, con specifica indicazione delle somme, delle esenzioni o dei benefici accordati per ogni anno.

Art. 38 – Norme generali, finali e di rinvio

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), l'interessato dovrà dichiarare, previa informazione, la sua disponibilità al trattamento dei propri dati personali.

E' fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio di dare ampia ed adeguata pubblicità ai Bandi di ammissione ai vari servizi ed interventi erogati in forza del presente regolamento, mediante affissione di manifesti nei locali del municipio e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di maggior visibilità, in ogni contrada e frazione del comune, nonché mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune.

A decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso incompatibili.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.